

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Limbic® Types»– Domanda di registrazione n. 12 316 469

*Decisione impugnata:* Decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1276/2017-G

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

### **Ricorso proposto il 24 febbraio 2020 — IN / EASME**

**(Causa T-119/20)**

(2020/C 191/26)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* IN (rappresentante: L. Levi, avvocato)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione del 15 aprile 2019 adottata dal direttore esecutivo dell'EASME in qualità di autorità abilitata a concludere i contratti («AACC»), recante il non rinnovo del contratto del ricorrente oltre la sua scadenza (il 30 aprile 2019);

- annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l'esercizio 2018, completato il 3 giugno 2019;
- per quanto necessario, annullare la decisione dell'AACC del 15 novembre 2019 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta a risarcire il danno da lui subito;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, attinente alla violazione del diritto ad essere sentiti nonché della violazione della decisione del 4 febbraio 2019 «EASME Policy for Management of employment contracts».
2. Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di sollecitudine.
3. Terzo motivo, attinente ad errori manifesti di valutazione.
4. Quarto motivo, attinente alla violazione del principio certezza del diritto e della legalità, della violazione del termine ragionevole nonché del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
5. Quinto motivo, riguardante la domanda di annullamento del rapporto di valutazione, attinente ad errori manifesti di valutazione.

Il ricorrente ritiene inoltre che le illegittimità esposte nei motivi di annullamento costituiscano altrettanti errori commessi dalla convenuta. Di conseguenza, chiede il risarcimento del danno morale derivante dalle decisioni impugnate.

---

### **Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Francia / ECHA**

**(Causa T-127/20)**

(2020/C 191/27)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères ed E. Leclerc, agenti)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ECHA, del 17 dicembre 2019 nelle cause riunite A-003-2018, A-004-2018 e A-005-2018, annullando le tre decisioni dell'ECHA del 21 dicembre 2017 riguardanti la valutazione delle sostanze cloruro di alluminio, cloruro di alluminio basico e solfato di alluminio;
- condannare l'ECHA alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti sull'errore di diritto.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto giudicando, nella decisione impugnata, che l'ECHA avrebbe dovuto prendere in considerazione lo studio Schönholzer (1997), sebbene tale studio non le fosse stato comunicato nel corso della procedura di valutazione. A tal riguardo, la ricorrente deduce le seguenti censure: